


COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE



REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

Approvato con deliberazione commissariale n. 2 del 04.01.2013

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità e Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del sistema dei controlli interni del Comune di Casal di Principe secondo quanto stabilito dall'art. 147 e ss. del D.Lgs. n. 267/2000. Restano ferme le altre forme di controllo esterno esercitato dai Revisori Contabili, dall'Organismo di Valutazione e dalla Corte dei Conti.

Art. 2

Sistema dei Controlli Interni

1. Il Comune di Casal di Principe istituisce il sistema dei controlli interni, articolato secondo le funzioni ed attività descritte nell'art.147 e ss. del TUEL le cui finalità sono le seguenti:

- a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati conseguiti;
- b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
- c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte di tutti i Responsabili dei servizi;
- d) verificare, attraverso il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6 TUEL, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;
- e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

2. Il sistema dei controlli interni è pertanto strutturato nella seguente distinzione:

- a. **controllo di regolarità amministrativa:** finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nella fase preventiva e successiva;
- b. **controllo di gestione e di qualità dei servizi:** finalizzato a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa ed ottimizzare il rapporto tra costi e risultati, nonché finalizzato alla customer satisfaction mediante la definizione di specifici standard di qualità che consentano ai cittadini/utenti di confrontare il livello di qualità atteso rispetto a quello reale del servizio erogato;
- c. **controllo strategico:** finalizzato a valutare l'adeguatezza: delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti; degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti; dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni; delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati; della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa; degli aspetti socio-economici;
- d. **controllo sulle società partecipate non quotate:** finalizzato a verificare il raggiungimento degli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata secondo standard qualitativi e quantitativi;

e. **controllo sugli equilibri finanziari:** finalizzato alla costante verifica da parte del Responsabile dei servizi finanziari, sotto la vigilanza dell'organo di revisione, degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa.

3. Il sistema dei controlli interni viene disciplinato secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

4. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il Segretario Generale dell'ente, i Responsabili dei servizi, l'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIVP) e il Collegio dei Revisori dei Conti.

5. Gli esiti dei controlli sono trasmessi al Sindaco, alla Giunta e al Presidente del Consiglio.

6. Gli esiti del controllo interno sono utilizzati ai fini della redazione, da parte del Segretario Generale e del Responsabile del Settore finanziario, della dichiarazione di inizio e fine mandato che il Sindaco deve presentare ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 149/2011.

7. Il Segretario Generale predispone report semestrali sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni che il Sindaco deve inoltrare alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti e al Presidente del Consiglio. Tali report sono pubblicati sul sito Internet del Comune.

8. Per l'effettuazione dei controlli interni, questo Comune può, insieme ad altri enti locali, istituire un ufficio unico, mediante una convenzione che ne disciplini le modalità di costituzione e di funzionamento.

TITOLO II

Art. 3

Controllo di Regolarità Amministrativa

Il controllo di regolarità amministrativa si esercita nella *fase preventiva* e nella *fase successiva*

Art. 4

Controllo Preventivo

1. Il controllo preventivo è esercitato da ogni Responsabile del Settore cui compete l'emanazione del provvedimento, che deve attestare, con apposito parere di regolarità tecnica, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Con l'apposizione del parere vengono attestati la conformità del provvedimento alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e delle procedure amministrative, il rispetto dei principi generali dell'ordinamento. Il parere è riportato nel provvedimento. Tutti i provvedimenti finali devono contenere il parere di regolarità tecnica.

2. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, il Responsabile emette il parere in ordine alla sola regolarità tecnica. Qualora l'atto comporti riflessi diretti o indiretti sul bilancio o sul patrimonio dell'Ente, il Responsabile del Settore Finanziario emette anche il proprio parere in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. I responsabili rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. Se la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri, è necessario darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

3. L'assenza del parere di regolarità tecnica costituisce, per il Responsabile che ha omesso di apporlo sul provvedimento finale, una grave violazione ai propri doveri di ufficio e comporta l'avvio del provvedimento disciplinare, oltre che oggetto di segnalazione all'OIVP con una penalizzazione della retribuzione di risultato non inferiore al 30%.

